



# COMUNE DI APPIGNANO DEL TRONTO

## Provincia di Ascoli Piceno

COPIA DI DETERMINAZIONE  
SERVIZIO UFF. TECNICO

\*\*\*\*\*

N.125 del 10-07-2020	OGGETTO: RIMOZIONE SERVIZIO DI SMALTIMENTO MATERIALI CONTENUTI AMIANTO ABBANDONATI SU CIGLIO STRADALE- LIQUIDAZIONE DITTA PROGRAMMA AMBIENTE SRL
-------------------------	--

F. to Visto che alcuni materiali contenenti amianto sono stati abbandonati sul ciglio della strada comunale di Montecalvo;

Attesa la propria competenza in merito alla rimozione ex art.14 d.lgs 285/92;

Richiesto pertanto un preventivo alla ditta Programma Ambiente srl Via dell'Industria 63076 Monteprandone AP p.iva 01292410444;

Visto che la ditta ha richiesto l'importo di € 500,00 oltre iva per l'espletamento del servizio di che trattasi;

Ritenuto tale importo congruo e vantaggioso per l'ente;

Atteso che l'importo di € 610,00 iva inclusa risulta disponibile al capitolo 1730/2 del bilancio di esercizio finanziario dell'ente;

VISTO l'art.36 del nuovo codice degli appalti di cui al D.lgs.n.50/2016 disciplinante i contratti sotto soglia ed in particolare l'art.36 comma 2 lettera a);

RICHIAMATO l'art. 37 del medesimo decreto rubricato: "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" che ivi a stralcio si riporta:

*1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.*

RITENUTO che la normativa di cui sopra vada necessariamente coordinata con le disposizioni introdotte dalla spending review circa l'obbligo di preventiva escussione degli strumenti elettronici di acquisto;

PRESO ATTO:

- che gli enti locali, ai sensi dell'art.26 comma 2 della legge n.488/1999, comma 449, L.27 dicembre 2006 n.296, hanno la facoltà di aderire alle convenzioni Consip;

- che la facoltà di adesione a tali convenzioni non li esonera, comunque, dal dovere di prenderne in considerazione le condizioni contrattuali anche al fine di garantire che l'eventuale confronto comparativo sviluppato nella selezione autonomamente indetta

permetta di ottenere proposte economiche e tecnico-qualitative ulteriormente vantaggiose;

- che pertanto, prima di procedere all'acquisto occorre verificare se sia stata stipulata una convenzione Consip con oggetto comparabile a quella in corso;

- che qualora si intenda espletare autonoma procedura di acquisto è necessario rispettare i parametri prezzo e qualità delle convenzioni Consip comparabili, laddove esistenti;

RILEVATO CHE allo stato attuale non risulta essere attiva convenzione Consip per il prodotto in oggetto;

DATO ATTO che la fornitura in oggetto del presente provvedimento non rientra in alcuna delle fattispecie di cui appresso indicate per le quali vige l'obbligo di ricorso a convenzioni o accordi quadro stipulati da Consip o altri soggetti aggregatori e specificatamente:

- categorie merceologiche e soglie indicate nel DPCM di cui all'articolo 9, comma 3 del D.L. n. 66/2014 (*DPCM emanato il 24.12.2015 pubblicato in G.U. il 09.02.2016 obbligo decorrente dal 09.08.2016*);
- categorie merceologiche individuate dall'art. 1 comma 7 del DL 95/2012 e dal DM del 22/12/2015;
- categoria merceologica indicata dalla legge n.208/2015 comma 512 ;

EVIDENZIATO che, ai sensi dell'art.1 comma 450 L.27 dicembre 2006 n.296, gli enti locali, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro sono tenuti a far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad utilizzare sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dalla centrale di committenza regionale di riferimento;

RILEVATO CHE a seguito di consultazione del portale MePA il servizio non risulta disponibile;

EMERSO che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

RITENUTO dover provvedere in merito;

SOTTOLINEATO CHE il processo di selezione dei potenziali aggiudicatari dell'appalto deve, in ogni caso, essere impostato nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, divieto di discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità dettati dall'ordinamento comunitario e configurati come principi generali dell'attività contrattuale delle amministrazioni pubbliche;

ATTESO quindi che le stazioni appaltanti devono rispettare, per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i principi di cui all'art.30 del D.lgs.n.50/2016 e specificatamente:

- economicità;
- efficacia;
- tempestività;
- correttezza;
- libera concorrenza;
- non discriminazione;
- trasparenza;
- proporzionalità;
- pubblicità

RITENUTO:

-CHE l'individuazione dell'operatore economico impone un processo che oggettivizzi la scelta, in modo tanto più strutturato quanto maggiore sia il valore del contratto;

Atteso che la scelta effettuata risponde ai criteri di cui sopra;

VISTO il decreto legislativo n.267/2000 ed in particolare l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

RICHIAMATA la determinazione servizio tecnico nr. 75 del 07/05/2020 con la quale è stato disposto quanto segue:

*"Di affidare ex art.36 comma 2 lettera a) D.Lgs 50/2016 alla ditta Programma Ambiente srl Via dell'Industria 63076 Monteprandone AP p.iva 01292410444 il servizio di smaltimento rifiuti contenenti amianto abbandonati sul ciglio della strada comunale di Montecalvo al prezzo richiesto ed approvato di € 500,00 oltre iva al prezzo richiesto ed approvato di € 500,00 oltre iva;*

*Di procedere, conseguentemente, all'impegno dell'importo complessivo di Euro 610,00 sul cap. 1730/2 del bilancio di esercizio finanziario anno 2020, che presenta sufficiente disponibilità, a favore della ditta Programma Ambiente srl Via dell'Industria 63076 Monteprandone AP p.iva 01292410444;*

*Di dare atto che la liquidazione viene demandata ad atto successivo;"*

EVIDENZIATO che la rimozione è stata correttamente effettuata;

VISTO che la ditta affidataria Programma Ambiente srl Via dell'Industria 63076 Monteprandone AP p.iva 01292410444 ha emesso la fattura nr. 322 del 31/05/2020 di € 500,00 oltre iva totale € 610,00;

RITENUTO poter liquidare la fattura di che trattasi;

VISTI:

- Lo Statuto Comunale;
- Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

- Il regolamento comunale di contabilità;
- La legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, recante le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

### **DETERMINA**

CHE LE PREMESSE siano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che il servizio di rimozione e smaltimento rifiuti contenenti amianto abbandonati sul ciglio della strada comunale di Montecalvo è stato correttamente effettuato dalla ditta affidataria Programma Ambiente srl;

DI LIQUIDARE alla ditta Programma Ambiente srl Via dell'Industria 63076 Monteprandone AP p.iva 01292410444 la fattura elettronica nr. 322 del 31/05/2020 di € 500,00 oltre iva totale € 610,00;

DI DARE ATTO che la presente determinazione non comportando impegno di spesa a carico del bilancio risulta esecutiva in data odierna;

IL RESPONSABILE UFFICIO TECNICO  
F.to. Dott. Ing. Antonella D'Angelo

## ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi .

Appignano del Tronto 23-11-2020

Il Responsabile del Servizio Albo Pretorio on line  
F.to Dott.ssa Susy Simonetti

---